



**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, ESAMI DI
LABORATORIO E DIAGNOSTICA STRUMENTALE
ANNI 2014/2015**

Tra l'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Sede di Vicenza – Cod. Fisc. 01165400589, in persona del Direttore pro tempore Dr. Claudio Musumeci e la Casa di Cura Eretenia S.p.A. (di seguito Eretenia), con sede a Vicenza in Viale Eretenio n. 12, nella persona di un Amministratore Delegato, rag. Giancarlo Dalli Cani,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) L'Inail provvederà ad inviare presso Eretenia i propri assicurati per l'effettuazione delle prestazioni richieste, muniti di apposita lettera-impegnativa mod. 127 I, in cui sarà indicato il tipo di prestazione richiesto.
- 2) Eretenia si impegna a:
Accertare preventivamente alla prestazione l'identità dell'assicurato, dandone attestazione;
Eseguire gli accertamenti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Inail ed ad inviare allo stesso, possibilmente per posta elettronica certificata all' indirizzo vicenza@postacert.inail.it , entro i successivi 5 giorni, il referto;
Emettere fattura intestata a: INAIL Direzione Regionale Veneto S. Croce, 712 – 30135 Venezia, con l'indicazione che la prestazione è stata resa per la Sede di Vicenza, di Bassano o di Schio, allegando la sezione B del Mod. 127 I controfirmato dall'assicurato che riceve la prestazione dettagliandone la tipologia per consentire la corretta imputazione contabile e fiscale;
Ad inviare le fatture rispettivamente alla sede di Vicenza, Bassano e Schio.
- 3) Il corrispettivo delle prestazioni sarà quello indicato nel Tariffario Regionale attualmente in vigore. L'Inail si impegna al pagamento delle fatture emesse entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, mediante bonifico bancario o postale. Il pagamento verrà effettuato dalla Direzione Regionale per il Veneto.
In caso di inadempimento alle obbligazioni assunte, l'Inail si riserva di applicare una penale pari al 15% dell'importo della prestazione oggetto di inadempimento; nei casi più gravi, l'Inail si riserva inoltre la facoltà di risolvere il rapporto a suo insindacabile giudizio, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- 4) La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dal 01.01.2014 e terminerà il 31.12.2015 senza possibilità di proroga tacita. E' fatta salva la facoltà, per l'Inail, di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento per modifiche normative o regolamentari sopravvenute oppure per mutate necessità organizzative.

Le parti convengono che la convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo con onere a carico di Eretenia.


Le parti si danno reciprocamente atto che i dati acquisiti in qualsiasi modo nel corso della collaborazione di cui alla presente convenzione sono soggetti alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministratore Delegato di Eretenia manifesta la propria disponibilità ad assumere l'incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, ai sensi degli artt. 4 comma 1 lettera g) e 20 del D.Lgs. n. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza,

per l'INAIL
Dott. Claudio Musumeci



per Casa di Cura Eretenia S.p.A.
rag. Giancarlo Dalli Cani

